



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Milano

Sezione Quarta Penale

Composto dai Signori:

Dott.	Edoardo VERONELLI	Presidente
Dott.ssa	Marina CAROSELLI	Consigliere EST.
Dott.ssa	Franca ANELLI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

F.T. V

SENTENZA

contro

A _____ ; R _____ nato a l _____) il (_____ - APPELLANTE
 - LIBERO - *Assente*
 residente a _____ VIA _____

Imputato di : ARTT. A) 56-640 CO 1, 2 E 3 C.P. commesso in . in data - -
 Difeso da: Avv. MONICA SALA Foro di MONZA - *Pres.*

N.
MOD. 2/A/SG

N. 1797
della sentenza

5634/2015
del Reg. Gen.le. App.

9116/2009
Reg. Notizie di Reato

UDIENZA
del giorno

04-03-2016

Depositata
in Cancelleria

il 3.6.16

Il Cancelliere

~~IL CANCELLIERE~~
[Signature]
TOGNONI

Estratto esecutivo a

Procura Generale

Proc. Rep. c/ Trib. di

il

Ufficio corpi di reato di

Estratto alla Prefettura il

il

Estratto art.15/27 D.M. 334
al P.M. c/o Trib. di

il.....

Il Cancelliere

Redatta scheda

il

Il Cancelliere

Art. _____
Campione penale

A P P E L L A N T E

avverso la sentenza del Tribunale Monocratico di MONZA 536/2011 del 26-01-2015

con la quale veniva__ condannat_ , alla pena di:
MESI 8 DI RECL. ED EURO 200 DI MULTA - PENA SOSPESA
PER IL REATO A) TENTATA TRUFFA AGGR.
IN _____), NEI MESI DI _____.

per i_reat_:

A _____) R.C. _____ ARTT. A) 56-640 CO 1, 2 E 3 C.P. commesso in _____ in data - - _____.

In esito all'odierno dibattimento,

Sentita la relazione del Sig. Consigliere Dott.ssa Marina CAROSELLI

Sentit.....imputat.....

il Pubblico Ministero Dott. Federico PRATO

il Difensore Avv. *Roberto Sale - Foro di Monza*

.....
.....
.....
.....
.....

i quali concludono come da verbale d'udienza.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1) La sentenza impugnata.

Il giudizio d'appello ha ad oggetto la sentenza emessa in data 26.1.2015 dal Tribunale di Monza, in composizione monocratica, all'esito del giudizio celebrato con rito ordinario nei confronti di A] R

1.1) l'imputazione

A] R è imputato di:

A) reato p. e p. dagli artt. 56-640, commi primo, secondo e terzo, c. p. perché poneva in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore - con artifici e raggiri - i dipendenti dell'Amministrazione comunale di , ed ottenere l'autorizzazione al trasporto della salma di D. R] R ed a procurarsi il profitto rappresentato dal compenso relativo alla detta prestazione, da ritenere ingiusto perché conseguente ad un servizio svolto in assenza dei requisiti prescritti, con pari danno per la persona offesa; artifici e raggiri consistiti nel presentare presso il competente Ufficio del Comune di , in data , domanda di autorizzazione per il trasporto di una salma in altro comune, qualificandosi come titolare e/o amministratore della ditta S] S.r.l., sedente in e comunque approfittando della pregressa conoscenza che i funzionari e gli impiegati del Comune avevano di tale suo ruolo, omettendo di precisare che la S] S.r.l. aveva ceduto a terzi i rami di azienda relativi agli esercizi commerciali per l'espletamento dell'attività di onoranze funebri e, dunque, facendo intendere di essere ancora in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni richiesti dalla legge e dai regolamenti; non riuscendo nel proprio intento perché i funzionari del Comune di verificavano per tempo le circostanze sopra esposte e rifiutavano il pagamento della fattura n. 31 del in quanto relativa ad un servizio svolto indebitamente;
con l'aggravante di aver commesso il fatto in danno di un Ente pubblico;
In nei mesi di n

B) reato p. e p. dagli artt. 56-640, commi primo, secondo e terzo, c. p. perché poneva in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore - con artifici e raggiri - i dipendenti dell'Amministrazione comunale di , ed ottenere l'autorizzazione al trasporto della salma di K] XI ed a procurarsi il profitto rappresentato dal compenso relativo alla detta prestazione, da ritenere ingiusto perché conseguente ad un servizio svolto in assenza dei requisiti i prescritti, con pari danno per la persona offesa; artifici e raggiri consistiti nel presentare presso il competente Ufficio del Comune di in data domanda di autorizzazione per il trasporto di una salma all'estero, qualificandosi come titolare e/o amministratore della ditta S] S.r.l., sedente in , e comunque approfittando della pregressa conoscenza che i funzionari e gli impiegati del Comune avevano di tale suo ruolo, omettendo di precisare che la S] S.r.l. aveva ceduto a terzi i rami di azienda relativi agli esercizi commerciali per l'espletamento dell'attività di onoranze funebri e, dunque, facendo intendere di essere ancora in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni richiesti dalla legge e dai regolamenti; non riuscendo nel proprio intento perché i funzionari del Comune di verificavano per tempo le circostanze sopra esposte e negavano l'autorizzazione;



con l'aggravante di aver commesso il fatto in danno di un Ente pubblico;
In _____, nel mese di _____ (domanda presentata il giorno _____).

1.2) il dispositivo.

Il primo giudice:

- ha dichiarato A) _____ R _____ colpevole del reato a lui ascritto al capo A);
- ha condannato l'imputato alla pena di mesi 8 di reclusione ed € 200,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali; pena sospesa;
- ha assolto l'imputato dal reato di cui al capo B) perché il fatto non sussiste;
- ha indicato in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.

1.3) La motivazione.

Dalla documentazione, acquisita anche ex art.507 c.p.p. e dall'escussione dei testi M_____ M_____ C_____ (funzionaria del Comune di _____) e D_____ R_____ (titolare dell'impresa _____ S_____) è emerso che l'imputato, legale rappresentante e socio unico della S_____ S.r.l. con sede in _____, esercente l'attività di servizi di onoranze funebri, aveva ottenuto dal Comune di _____ - in forza di convenzione stipulata il _____, che prevedeva la turnazione delle imprese aventi "sede nel territorio comunale" - l'affidamento dei servizi istituzionali funebri, tra i quali i c.d. funerali di povertà (per persone indigenti).

In forza di tale convenzione, il _____ il Comune aveva incaricato la società di procedere al funerale di povertà di D_____ R_____ , una bambina nata morta, fissando il servizio per il giorno successivo; il _____ A_____ chiedeva l'autorizzazione al trasporto della salma ed espletava il servizio funebre, trasmettendo al Comune di _____ il _____ la fattura n.31 per l'importo di €901,81.

Il _____ il Comune comunicava all'imputato che non avrebbe provveduto al pagamento, avendo accertato che già da un anno egli aveva ceduto i rami d'azienda esercenti il servizio funebre, da lui quindi indebitamente svolto in _____.

Il Tribunale - esclusa la buona fede dell'imputato in ragione del tenore della convenzione limitata alle imprese operanti nel Comune di _____ del fatto che già dal _____ A_____ aveva ceduto il ramo d'azienda di _____ al _____ S_____ (del teste D_____) e delle circostanze che la richiesta del Comune era indirizzata alla S_____ in _____ e che A_____ , nel chiedere l'autorizzazione al trasporto della salma, aveva evitato di qualificarsi come titolare della S_____ con sede in _____ mantenendo tale silenzio anche nel verbale di chiusura del feretro, ove si qualificava "addetto al trasporto" - riteneva provata la responsabilità di A_____ per il reato di tentata truffa.

Per la ritenuta intensità del dolo, il Tribunale escludeva la concedibilità delle circostanze attenuanti generiche e della massima estensione della riduzione di pena per il tentativo, condannando l'imputato alla pena di mesi 8 di reclusione ed €200,00 di multa (pena base anni 1 di reclusione ed €300,00 di multa, ridotta di un terzo ex art.56 c.p.), oltre al pagamento delle spese processuali, concedendo il beneficio di cui all'art.163 c.p..

Il Tribunale assolveva, invece, A_____ dal reato di cui al capo B) per insussistenza



del fatto, rilevato che alcuna somma di denaro era stata richiesta al Comune di _____ e che il trasporto della salma dell'albanese K _____ X _____, da _____ all'aeroporto di _____, la cui autorizzazione era stata richiesta l' _____ da A _____ quale amministratore/titolare della S(_____) con sede legale in _____ era avvenuto legalmente, in forza delle autorizzazioni rilasciate alla S _____, avente una sede attiva ad _____, che (a norma dell'art.32 del Regolamento Regionale della Lombardia 9.11.2004 n.6) abilitavano la società a svolgere l'attività su tutto il territorio regionale, superando la riserva territoriale comunale previgente.

2) L'atto d'appello proposto dall'imputato

Avverso la sentenza ha interposto appello l'imputato con atto depositato il 9.6.2015.

L'appellante ha chiesto:

- *in principalità*, la declaratoria di nullità della sentenza per violazione del principio di correlazione tra imputazione contestata e sentenza;
- *in subordine*, l'assoluzione per mancanza dell'elemento soggettivo del reato di cui al capo A), o quantomeno ai sensi dell'art.530 cpv. c.p.p.;
- *in ulteriore subordine*, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con criterio di prevalenza sull'aggravante contestata, con conseguente rideterminazione della pena nei minimi edittali.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La sentenza appellata deve essere parzialmente riformata con riferimento alla ritenuta sussistenza del reato contestato al capo A), essendo già stato l'imputato assolto per insussistenza del reato di cui al capo B).

Con il primo motivo di gravame, la difesa dell'appellante ha eccepito la violazione del disposto di cui all'art.522 c.p.p., rilevando che al capo A) era stato contestato all'imputato di aver indotto in errore i funzionari comunali, per essersi qualificato "*come titolare e/o amministratore della ditta S(_____) S.r.l., sedente in _____ e comunque approfittando della pregressa conoscenza che i funzionari e gli impiegati del Comune avevano di tale suo ruolo, omettendo di precisare che la S(_____) aveva ceduto a terzi i rami di azienda relativi agli esercizi commerciali per l'espletamento dell'attività di onoranze funebri*", senza alcun accenno alla convenzione stipulata il _____ tra la S(_____) ed il Comune di _____ per i c.d. funerali di povertà, sì che l'imputato si era difeso facendo rilevare che erano stati ceduti solo alcuni rami dell'azienda di cui egli era rimasto legale rappresentante, mantenendo i requisiti e le autorizzazioni per lo svolgimento del servizio funebre su tutto il territorio regionale, mentre in sentenza gli era stata ascritta una condotta decettiva diversa, connessa appunto alle condizioni della cennata convenzione comunale regolante i c.d. funerali di povertà.

L'eccezione è infondata.

Non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza la semplice precisazione operata dal Giudice – al fine di motivare la maliziosità del silenzio ascritto all'imputato in ordine all'assenza dei requisiti prescritti per lo svolgimento dello specifico funerale della minore in questione – delle fonti da cui derivava l'obbligo violato.



La condotta ascritta all'imputato è, infatti, rimasta la stessa, ovvero quella consistente in un comportamento fraudolento tale da ingenerare errore in ordine alla sussistenza dei requisiti necessari per l'espletamento della specifica attività di onoranze funebri in relazione al trasporto della salma di D R R (funerali di povertà) per conto del Comune di]

Peraltro, deve rilevarsi che sul punto il contraddittorio non ha subito alcun detrimento, come si evince dall'esame dei testi M (il 4.10.2012) e D' (il 16.7.2014) e dalla stessa memoria depositata dalla difesa il 12.1.2015.

Deve, invece, trovare accoglimento la censura mossa dall'appellante in ordine alla valutazione delle emergenze probatorie relative agli artifici e raggiri con cui l'imputato avrebbe tentato di indurre in errore l'amministrazione comunale di

La successione temporale dei fatti attesta che il A riceveva dal Comune di la comunicazione di avvio del procedimento finalizzato alla revoca dell'autorizzazione, il la revoca (deliberata il) gli veniva notificata ma, nel periodo intermedio tra le due comunicazioni – e precisamente il - il Comune di lo incaricava di procedere al funerale di povertà di D R R e, il giorno seguente, lo autorizzava al trasporto, sì da doversi ritenere verosimile che ad A fosse sfuggita una clausola della convenzione stipulata due anni prima, come era sfuggita ai funzionari comunali, che gli avevano chiesto di espletare il servizio nonostante la pendenza del procedimento finalizzato alla revoca dell'autorizzazione.

In tale contesto, la regola dell'"oltre il ragionevole dubbio", formalizzata nell'art. 533 c.p.p., comma 1, come sostituito dalla L. n. 46 del 2006, art. 5, impone di pronunciare condanna, solo allorchè il dato probatorio acquisito lasci fuori esclusivamente eventualità remote, la cui effettiva realizzazione nella fattispecie concreta non trovi il benchè minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana.

Il procedimento logico, non dissimile dalla sequenza del ragionamento inferenziale dettato in tema di prova indiziaria dall'art. 192 c.p.p., comma 2, - il cui nucleo essenziale è già racchiuso, peraltro, nella regola stabilita per la valutazione della prova in generale dal comma 1 della medesima disposizione, nonché in quella della doverosa ponderazione delle ipotesi antagoniste prescritta dall'art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e) - deve condurre ad una conclusione caratterizzata da un alto grado di razionalità, tale, cioè, da escludere la prospettabilità di ogni altra ragionevole soluzione.

Come magistralmente annotato dai Giudici di legittimità - Cass. Sez.1, Sentenza n.17921 del 3.3. 2010 - la regola dell'"oltre il ragionevole dubbio" è, infatti, strettamente correlata alle garanzie proprie del processo penale, rappresentate:

- a) dalla presunzione di innocenza dell'imputato, regola probatoria e di giudizio collegata alla struttura del processo e alle metodiche di accertamento del fatto;
- b) dall'onere della prova a carico dell'accusa;
- c) dalla regola di giudizio stabilita per la sentenza di assoluzione in caso di "insufficienza", "contraddittorietà" e "incertezza" della prova d'accusa (art. 530 c.p.p., commi 2 e 3), secondo il classico canone di garanzia *in dubio pro reo*;



d) dall'obbligo di motivazione delle decisioni giudiziarie e della necessaria giustificazione razionale delle stesse.

Orbene, rilevato che, per costante giurisprudenza di legittimità, anche il silenzio serbato su fatti e circostanze che, se conosciuti, non avrebbero indotto la controparte all'atto di disposizione patrimoniale integra la condotta prevista dal reato di truffa [cfr. Cass. Sez. 2, *Sentenza n. 28703 del 19/03/2013 Ud. (dep. 04/07/2013) Rv. 256348*; Sez. 2, *Sentenza n. 21609 del 18/02/2009 Cc. (dep. 25/05/2009) Rv. 244539*; Sez. 2, *Sentenza n. 22692 del 13/05/2008 Ud. (dep. 05/06/2008) Rv. 240413*] deve tuttavia osservarsi che il silenzio rilevante è soltanto quello maliziosamente serbato, laddove, nel caso di specie appare verosimile che ad A [redacted] titolare di licenza validamente operante su tutto il territorio lombardo, fosse sfuggita la clausola, contenuta nella convenzione comunale stipulata due anni prima – secondo cui le imprese in turnazione autorizzate al trasporto di salme nei casi di indigenza del defunto e della famiglia erano quelle aventi sede nel territorio del Comune di [redacted] – sfuggita del resto agli stessi dipendenti comunali, che avevano richiesto l'espletamento del servizio funebre, così inducendo A [redacted] a ritenersi legittimato ad operare.

Ne discende che - ai sensi dell'art.530 cpv. c.p.p. - R [redacted] A [redacted] deve essere assolto anche dal reato a lui ascritto al capo A) perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.
LA CORTE

Visto l'art.605 c.p.p.,

in parziale riforma

della sentenza emessa in data 26.1.2015 dal Tribunale di Monza nei confronti di A [redacted] R [redacted]

assolve

l'imputato appellante dal reato a lui ascritto al capo A) perché il fatto non sussiste.

Indica in giorni 30 il termine per il deposito della motivazione.

Milano 4 marzo 2016

Il Consigliere est.

Il Presidente